

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A FINE LEGISLATURA

COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

E' prevista dal primo comma dell'articolo 8 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 così come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1. E' composta da dieci Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza non inferiore a due terzi ***all'inizio di ogni Legislatura***.

E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia. La Commissione riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

Non possono far parte della Commissione i Consiglieri iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.